

| **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Approvato in via definitiva dal Parlamento europeo l'aggiornamento sulla direttiva red III **02**

Al MASE avviati i lavori della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (PNNS) **03**

Parere favorevole dell'Arera sulla proposta di modifica della disciplina m-gas predisposta dal GME **03**

Publicato audit della Corte dei conti UE in materia di impianti offshore **04**

Prorogata fino al 25 settembre la consultazione per il D.M. Fer X **05**

| **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

NOVITÀ LEGISLATIVE

L'iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare. L'indirizzo dell'ANAC **08**

GIURISPRUDENZA

Il rapporto fra rinnovo senza gara e proroga tecnica **09**

Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per revoca aggiudicazione **10**

La pec e il tema della commistione fra offerta tecnica e offerta economica **11**



LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Approvato in via definitiva dal Parlamento europeo l'aggiornamento sulla direttiva red III

Lo scorso 12 settembre, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio FER III, che aggiorna i precedenti interventi in materia di energie rinnovabili e sostituisce la direttiva.

La direttiva è una delle proposte inserite all'interno del pacchetto "Fit for 55%" dell'Unione Europea, per cui viene indicato come obiettivo per il 2030 il raggiungimento del 42,5% di utilizzo di energie rinnovabili. In particolare, essa pone l'accento sul settore dei trasporti, fissando l'obiettivo di ridurre del 14,5% le emissioni di gas serra, attraverso un ricorso più massiccio di biocarburanti avanzati e idrogeno, con lo scopo di raggiungere nel settore una percentuale del 29% di utilizzo di energia rinnovabile entro il 2030.

Considerato l'obiettivo di indipendenza energetica da Paesi terzi, la direttiva presenta misure che consentono l'accelerazione delle procedure di approvazione per la costruzione e l'operatività di nuovi impianti. Nello specifico, si prevede che gli Stati membri debbano provvedere affinché non siano superati i 12 mesi per l'espletamento delle procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per impianti da energie rinnovabili nelle cosiddette "zone di accelerazione delle energie rinnovabili"; la durata non deve superare i 24 mesi nel caso di progetti offshore.

Dopo l'approvazione del Parlamento, il testo proseguirà il suo iter presso il Consiglio.

Per maggiori dettagli
si legga:

→ [TA \(europa.eu\)](https://europa.eu)

Al MASE avviati i lavori della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (PNNS)

Il 21 settembre il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ospitato il primo incontro della Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (PNNS). In continuità con la mozione della Camera dei deputati n.100 del 9 maggio 2023 sull'uso dell'energia nucleare nell'ottica della neutralità climatica, la Piattaforma riunisce un insieme eterogeneo di soggetti, in particolare imprese, enti pubblici e privati di ricerca, università, associazioni scientifiche, per definire un percorso "per la possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia e alle opportunità di crescita della filiera industriale nazionale già operante nel settore". La Piattaforma opererà sinergicamente con soggetti europei e internazionali corrispondenti.

Sotto il piano operativo, l'obiettivo è quello di elaborare nei prossimi mesi linee guida e una tabella di marcia con riferimento al 2030 e al 2050, per monitorare i progressi in materia di reattori di quarta generazione e di Small Modular Reactor (SMR). Quindi, i lavori condurranno alla definizione di una Strategia nazionale per il nucleare sostenibile, che comprenda prospettive sia sulla fissione nucleare sia sulla fusione. Tali documenti costituiranno poi la base per l'elaborazione del Piano di implementazione a medio e lungo termine della Strategia.

Per maggiori dettagli si legga:

→ [Piattaforma sul Nucleare Sostenibile \(mase.gov.it\)](https://mase.gov.it)

Parere favorevole dell'Arera sulla proposta di modifica della disciplina m-gas predisposta dal GME

Il 19 settembre 2023 l'ARERA ha dato parere positivo (407/2023/l/gas) al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla proposta di modifica alla disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME.

La proposta di modifica consiste nell'introduzione della procedura di Trade Cancellation (TC), con la quale è possibile cancellare una negoziazione su M-GAS, dovute a un errore che si sia verificato nel momento della sottomissione delle offerte da parte dell'operatore, cioè in caso di cosiddetta mistrade. Per dar luogo a TC, l'errore deve essere riferito esclusivamente al prezzo.

Si prevede l'introduzione nella piattaforma informatica SIMGAS di una funzione specificamente deputata alla TC, che sarà possibile attivare entro un intervallo di tempo dopo la conclusione della negoziazione. In ordine alla valutazione

circa l'ammissibilità, il GME stabilisce dei parametri oggettivi di "metrica valutazione", sulla base dei quali il GME opera la sua verifica e in caso di esito positivo si dà luogo alla cancellazione, senza la partecipazione dell'operatore controparte, il quale ne sarà semplicemente informato e che quindi non può opporvisi. Le operazioni cancellate sono da computarsi come non concluse.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ [407-23.pdf](#)
(arera.it)

Pubblicato audit della Corte dei conti UE in materia di impianti offshore

In data 18 settembre è stata pubblicata dalla Corte dei conti dell'Unione Europea la relazione speciale dal titolo "Energie rinnovabili offshore nell'Unione Europea. Piani di crescita ambiziosi, ma rimane la sfida della sostenibilità".

Le energie rinnovabili prodotte da impianti offshore costituiscono un tassello fondamentale dell'UE per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come previsto Commissione, che nel 2020 aveva imposto agli Stati membri di definire le proprie politiche in materia. L'audit della Corte si è dunque focalizzato sullo studio delle modalità con cui Commissione e Stati membri stanno procedendo allo sviluppo dell'offshore.

Dunque, è stato evidenziato il tratto marcatamente ambizioso dei progetti UE, in quanto si prevedono 61 GW di capacità installata entro il 2030 e 340 GW entro il 2050. Conseguentemente, anche gli Stati membri hanno presentato progetti in vasta scala, per cui si stimano necessari circa 800 miliardi di euro, principalmente da fondi privati, che in concreto si possono dimostrare difficili da ottenere, alla luce dell'inflazione e dell'aumento dei tassi di interesse.

Inoltre, la relazione mette in evidenza criticità in ordine alla sostenibilità: nello spazio marittimo coesistono una pluralità di tipologie di risorse e conseguentemente una pluralità di settori collegati. La presenza di impianti offshore, in particolare eolici, di fatto impedisce lo sviluppo degli altri settori, ponendosi in posizione alternativa. La Corte sottolinea che la Commissione ha sottovalutato il problema e che gli stessi Stati membri hanno poco cooperato fra di loro in ordine ad un efficiente sfruttamento degli spazi marini comuni.

Da ultimo, la Corte raccomanda una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ [Report | European Court of Auditors](#)
(europa.eu)

Prorogata fino al 25 settembre la consultazione per il D.M. Fer X

È stato prorogato il termine per l'invio dei propri contributi nella consultazione pubblica sul testo dello schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla "Attuazione della disciplina per la regolamentazione degli incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. N. 199/2021", che sarà aperta fino al 25 settembre.

Il decreto, che riguarda gli impianti di tipo solare, fotovoltaico, eolico, idroelettrico e di trattamento di gas da processi di depurazione, si inserisce nelle politiche ambientali volte alla revisione e all'aggiornamento dei meccanismi di supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli si veda:

→ **DM FERX** :
proroga dei termini per l'invio dei contributi alla consultazione pubblica | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (mase.gov.it)





Novità legislative

L'iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare. L'indirizzo dell'ANAC

Con Delibera n. 397 dello scorso 6 settembre, l'ANAC afferma che l'iscrizione nel registro degli indagati non può, da sola, determinare alcun effetto pregiudizievole, civile o amministrativo, nei confronti del soggetto al quale il reato è attribuito. Pertanto, non comporta più l'esclusione dalle gare d'appalto ai sensi del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023). L'attenzione viene posta sugli articoli da 94 a 98 del nuovo Codice dove il Legislatore distingue il concetto di esclusione automatica da quello di esclusione non automatica. Più in dettaglio l'articolo 94 disciplina le "cause di esclusione automatica", operanti senza alcun margine di apprezzamento valutativo da parte della stazione appaltante e, contestualmente, individua le figure soggettive cui riferire la causa di esclusione (comma 3).

L'articolo 95 disciplina invece le "cause di esclusione non automatica", in relazione alle quali è rimesso alla stazione appaltante il potere decisorio di esclusione dell'operatore economico. L'articolo 96 prevede l'esclusione dell'operatore economico per l'avverarsi di eventi specifici e descrive gli oneri di comunicazione dei predetti eventi da parte del partecipante alla gara pubblica. Viene disciplinata, inoltre, la possibilità del ravvedimento operoso (c.d. self cleaning). L'art. 97 è dedicato alle cause di esclusione dei partecipanti ai raggruppamenti, con previsioni specifiche in ordine alle fattispecie della "sostituzione" o della "estromissione" del partecipante al raggruppamento. Infine, l'articolo 98 disciplina più nello specifico l'ipotesi dell'illecito professionale grave.

In particolare, nella nuova disciplina dettata proprio dall'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 l'ANAC rappresenta che la mera iscrizione nel registro degli indagati ex art. 335 c.p.p., in quanto non espressamente citata nel comma 6 dello stesso art. 98, tra i "mezzi adeguati di prova", non può formare oggetto di valutazione ai fini della sussistenza di un illecito professionale grave, tenuto anche conto del principio di tassatività sancito dall'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ <https://www.anticorruzione.it>

Il rapporto fra rinnovo senza gara e proroga tecnica

Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 12 settembre 2023, n. 8292

La proroga, così come prevista dal Codice dei contratti pubblici, costituisce uno strumento eccezionale, che può essere attivato solo temporaneamente per il tempo necessario all'espletamento delle procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente, per garantire la continuità dell'azione amministrativa. Conseguentemente, la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3391 del 2008, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2882 del 2009, Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 1521 del 2017) mette in evidenza che al momento della scadenza del contratto, qualora l'amministrazione ritenga di doversi avvalere dello stesso servizio, deve riproporre una nuova gara.

La Corte ribadisce che si tratta di un momento eccezionale e per sua natura transitorio e che non è possibile che accogliere la tesi dell'appellante che individuava il rinnovo come momento transitorio fra la fine del precedente contratto e il rinnovo senza gara dello stesso. I giudici di Palazzo Spada ribadiscono che proroga e rinnovo senza gara costituiscono regimi alternativi, non già complementari, per cui non possono coesistere. Non sussiste uno spazio di autonomia contrattuale fra le parti.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.giustizia-amministrativa.it

Responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per revoca aggiudicazione

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 12 settembre 2023, n. 8272

Per giurisprudenza costante (così come richiamata nella presente sentenza: Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1797; Cons. St. Sez. V 9 luglio 2015, n. 3453; Cons. St., Sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942; Sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 195), l'aggiudicazione provvisoria è un atto endoprocedimentale, instabile e ad effetti interinali, e conseguentemente vi è la possibilità che essa differisca per contenuti dall'aggiudicazione definitiva. Da ciò, discende che l'atto di revoca in autotutela non è soggetto alla comunicazione dell'avvio del procedimento.

D'altra parte, "occorre verificare se la pubblica amministrazione si sia comportata non solo da buon amministratore, ma anche da corretto contraente". Infatti, anche se la revoca è perfettamente legittima sotto un profilo pubblicistico, potrebbe risultare contraria ai principi privatistici di correttezza e buona fede. La violazione di tali principi da parte della stazione appaltante nel corso della gara è suscettibile di dare luogo non già a invalidità provvedimentoale, bensì a responsabilità precontrattuale.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.giustizia-amministrativa.it

La pec e il tema della commistione fra offerta tecnica e offerta economica

Consiglio di Stato, sez. V, sent. 11 settembre 2023, n. 8243

Nel caso in oggetto, nella procedura di gara era stato previsto che la documentazione di gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovessero essere inviate tramite posta elettronica certificata secondo una precisa scansione temporale, definita nell'allegato al bando come "timing di gara". Tuttavia, l'aggiudicatario aveva proceduto ad inviare contestualmente nella medesima pec due file differenti come allegati, uno contenente l'offerta tecnica, l'altro l'offerta economica, di fatto rendendo possibile una visualizzazione contemporanea dei due documenti.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che il principio di separazione fra offerta tecnica e offerta economica ha lo scopo di garantire la segretezza dell'offerta economica, nel senso che quest'ultima deve essere valutata in un momento separato e successivo rispetto all'offerta tecnica. Tale principio di segretezza dell'offerta economica deve essere ottemperato anche garantendo che all'interno di essa non siano presenti riferimenti a elementi di natura economica.

Si ribadisce in questo modo che la separazione deve essere sia riferibile alle buste o file, nel caso delle pec, sia come materiale contenuto delle stesse, garantendo la divisione dei due momenti conoscitivi.

Per maggiori dettagli
si veda:

→ www.giustizia-amministrativa.it